



CITTÀ DI CROTONE

Gabinetto del Sindaco

DECRETO N. 29 del 10/08/2021

Oggetto: **Nomina del Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.**

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 "Compiti del comune per servizi di competenza statale" che riporta: *"1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie;"*
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" che ai commi 1, 3 e 10, che recita: *"Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia; [..omissis..] Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia; [..omissis..] Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";*
- l'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale", il cui co.3, che dispone: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica";*
- il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 e ss.mm.ii. "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.", che all'art. 4-bis dispone: *"1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".*
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che all'art. 2 co 30 dispone *"Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio*

effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. ”;

- la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 1/2008 in data 8/1/2008, con la quale vengono fornite indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2, co. 30, delle Legge n. 244/2007;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che, nell'ambito dell'articolazione organizzativa comunale, le funzioni in materia elettorale sono di competenza del Settore 2 – *Servizi alla persona*, all'interno del quale è inserito l'Ufficio 2.1.3 - *Elettorale*;

Ritenuto opportuno nominare quale *“Responsabile dell'Ufficio Elettorale”* l'Ing. Francesco De Raffaele, già responsabile di P.O. dei Servizi Demografici di questo Ente;

DECRETA

- 1) **Di nominare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 244/2007, **l'ing. Francesco De Raffaele**, funzionario di ruolo e responsabile di P.O. dei servizi demografici di questo comune, **“Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale”**, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla legge;
- 2) **Di dare atto** che la durata del presente incarico, salvo eventuale revoca motivata anticipata, non potrà eccedere il mandato amministrativo dello scrivente Sindaco;
- 3) **Di sottoporre** il presente decreto alla firma del dipendente interessato;
- 4) **Di trasmettere** copia del documento alla Prefettura – UTG di Crotona;
- 5) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

